



regione autonoma della sardegna



RETE CICLABILE
DELLA **SARDEGNA**

RETE REGIONALE ITINERARI CICLABILI

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

ITINERARIO CICLABILE "CAGLIARI - BARUMINI"

LOTTO "SAMASSI- BARUMINI"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Boccone

Progettista
Ing. Maria Cristina Melis

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 PREMESSA

Il presente Capitolato Amministrativo ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata descrizione delle condizioni generali e particolari, amministrative, in conformità alle quali dovranno essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, che riguarda la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in ordine alla realizzazione dell'**itinerario ciclabile Cagliari - Barumini**, di cui, con il finanziamento a disposizione per il presente appalto, saranno realizzati gli itinerari Cagliari- Elmas e Samassi .- Barumini.

Nel rispetto dell'articolo 58 del d.lgs. 36/2023 e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la stazione appaltante ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali - come da art. 58, comma 3, del d.lgs. 36/2023 - così individuati (in relazione alla continuità delle tratte, nonché all'articolazione dei PFTE posti a base di gara):

- 1. Cagliari - Elmas**
- 2. Samassi - Barumini**

Il presente capitolato è relativo al Lotto B

1.2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77:

1. la progettazione esecutiva, redatta sul progetto di fattibilità tecnico-economica, oggetto di affidamento a professionisti esterni e fornito da ARST;
2. le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'intervento e in conformità alla normativa e alla legislazione vigente;
3. l'esecuzione di tutte le attività dirette e indirette necessarie per l'eliminazione delle eventuali interferenze incluso l'onere di richiesta e pagamento (non soggetto a rimborso) dei preventivi degli Enti e/o Gestori interessati dalla risoluzione, e incluso l'onere di anticipazione delle somme richieste dagli enti interferiti per effettuare la risoluzione di loro stretta competenza, nonché l'eliminazione delle interferenze eseguibili direttamente dall'esecutore.
4. i servizi complementari come disciplinati al successivo punto 1.2.1.

Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il rapporto contrattuale di che trattasi è dalle parti consensualmente inteso come un appalto di lavori, forniture e servizi disciplinato dall'art. 1655 e seguenti del C.C. oltre che dalle pattuizioni contenute nella documentazione contrattuale di cui al successivo art. 3.

1.2.1 SERVIZI COMPLEMENTARI

I servizi complementari oggetto dell'appalto sono:

- A. L'eventuale monitoraggio, da parte di uno o più professionisti archeologi, continuativo dei lavori di scavo e movimento terra in corso d'opera qualora dovesse essere attivata "la procedura di cui all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i Belle Arti e Paesaggio).
- B. L'attuazione degli eventuali monitoraggi ambientali e delle opere di mitigazione che potranno essere richieste a seguito della presentazione della pratica di Verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di VIA, per quanto pertinenti.
- C. L'espletamento, in qualunque fase di attuazione dell'appalto, delle attività tecniche ed amministrative connesse, nonché ogni e qualsivoglia onere e/o spesa relativa

all'espletamento delle attività occorrenti per l'acquisizione a qualunque titolo degli immobili e aree occorrenti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

1.3 PREZZO A CORPO E A MISURA E TARIFFE

Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del paragrafo precedente saranno compensate in parte a CORPO e, unicamente per il monitoraggio archeologico, ambientale e per quello relativo agli ordigni bellici, a MISURA, come specificato al paragrafo 1.3.1.

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le spese e oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni.

L'importo a corpo stabilito in Contratto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

L'importo a corpo per l'esecuzione delle prestazioni, indicato in sede di presentazione dell'offerta, dovrà essere documentato, da parte della ditta aggiudicataria, con il computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo, contenente la descrizione di tutte le voci di tariffa utilizzate per le prestazioni (in testo esteso), il relativo prezzo unitario e il calcolo (per esteso) della quantità, oltre a riportare il prezzo complessivo a corpo. Detto importo non potrà differire da quello offerto a meno di un alea pari a più o meno 3% e fatta esclusione per il recepimento delle eventuali prescrizioni degli enti interferiti e/o dalle autorità competenti chiamate ad esprimersi nella conferenza dei servizi, di cui al punto 2.10.

Il corrispettivo contrattuale a corpo offerto s'intende fisso e invariabile per l'Appaltatore, sia in relazione a qualunque circostanza o avvenimento che dovesse verificarsi, sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere, anche materiali, in cui fosse incorso l'offerente.

Eventuali errori nei propri computi e stime non potranno costituire presupposto per pretesa di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, rispetto al prezzo a corpo e misura.

La stima dei costi effettuata e allegata al PFTE, non è in alcun modo vincolante per ARST, ma puramente indicativa, essendo il prezzo contrattuale – si ribadisce – stabilito a corpo.

Il corrispettivo contrattuale a misura è determinato applicando alle unità di misura delle singole parti della prestazione eseguita i prezzi unitari offerti.

1.3.1 ELENCO DELLE LAVORAZIONI A CORPO E A MISURA

Le opere formanti l'oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai disegni dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara, da intendersi come integralmente allegato al presente Capitolato, e possono sommariamente riassumersi come segue:

Categorie di lavori da compensarsi A MISURA.

Monitoraggio archeologico, attuazione di eventuali monitoraggi ambientali e delle opere di mitigazione richieste dalla Deliberazione n.23/79 del 22.06.2021, bonifica sistematica terrestre necessaria a seguito della valutazione del rischio bellico effettuata dal Coordinatore per la Progettazione e conferimenti del materiale escavato in apposite aree di deposito.

Categorie di lavori da compensarsi A CORPO.

Tutte le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'intervento, in conformità alla normativa e alla legislazione vigente, compresa la risoluzione l'eliminazione delle interferenze eseguibili direttamente dall'esecutore, l'esecuzione dei Servizi espropriativi, il supporto alla Direzione lavori durante la fase di cantiere da parte di un esperto in discipline agronomiche/forestali ed escluse le attività descritte al punto precedente.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI, LEGGI, NORME E PRESCRIZIONI

La normativa di riferimento da utilizzare per la predisposizione dell'offerta e per la successiva esecuzione delle prestazioni è riportata in dettaglio negli elaborati progettuali e, più in generale, riepilogata nel Capitolato Tecnico.

2.2 GARANZIE

2.2.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara, l'Appaltatore dovrà prestare una garanzia nelle forme e con le modalità previste dal Disciplinare di Gara.

2.2.2 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante, oppure la garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

1. al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
3. all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

2.3 POLIZZE

L'Appaltatore, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali ecc.), dovrà altresì stipulare le assicurazioni elencate in appresso, che dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo cui esse si riferiscono e, comunque, fino al momento della liberazione scritta da parte della Committente.

2.3.1 GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE

Per l'esecuzione dell'appalto sarà corrisposta all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto previsto nel D.M. n. 31/2018 e nello schema tipo 1.3 contenuto nello stesso decreto.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 106, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di fideiussione questa dovrà essere intestata ad ARST. È espressamente esclusa la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.3.2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERE E GARANZIA DI MANUTENZIONE PER 24 MESI

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture C.A.R. e R.C.T. Le garanzie assicurative

devono essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza, stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A., e comunque per un importo minimo non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto. La polizza assicurativa deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000, e deve:
3. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
4. prevedere la copertura dei danni biologici;

5. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

2.3.2.1 Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

Per la garanzia di manutenzione (per un periodo di 24 mesi) sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, di cui alla tabella che segue, nonché i danni a terzi di cui alla tabella della sezione B del punto 2.3.2.2, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, con i limiti riportati nelle tabelle citate

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

LOTTO 1 Samassi Barumini Sezione A	Somme assicurate alla stipula [€]	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia [€]
Partita 1 – Opere	5.301.796,68	10			50'000
Partita 2 – Opere preesistenti	1.413.812,45	10			10'000
Partita 3 – Demolizione e sgombero	353.463,11	10			5'000

2.3.2.2 Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente, della Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti, per ciascuno dei 4 lotti, come segue:

Sezione B	Massimale/ sinistro alla stipula [€]	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia [€]
	2'000'000	10			50'000

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
Consegna dei lavori	Emissione del certificato di collaudo definitivo

Data inizio copertura assicurativa manutenzione	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione
Certificato di ultimazione lavori	24 mesi successivi alla data di inizio

2.3.2.3 Condizioni generali

Le garanzie per le coperture C.A.R. e R.C.T., prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza, in lingua italiana, è redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193.

Valgono le seguenti condizioni particolari di polizza:

1. L'efficacia dell'assicurazione non cesserà se non, esclusivamente, alla decorrenza dei termini indicati in precedenza, indipendentemente dal verificarsi di collaudi parziali o provvisori, di presa in consegna provvisoria di tutte o parte delle opere realizzate.

2. In caso di interruzione, proroga o sospensione dei lavori, la polizza rimane efficace e deve intendersi automaticamente prorogata di un uguale periodo, confermandosi, anche in questo caso, quali termini di efficacia quelli specificatamente indicati in precedenza.

In relazione a quanto precede con il termine "esecuzione dei lavori", ai fini della polizza CAR deve intendersi qualunque attività - anche propedeutica - svolta dall'Appaltatore per garantire la perfetta esecuzione di tutte le opere e prestazioni oggetto dell'appalto.

La suddetta polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni specifiche:

- danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del codice civile;
- danni da forza maggiore;
- danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione:
- danni ai macchinari, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose che l'Assicurato abbia in proprietà, possesso, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione;
- danni derivanti da polvere;
- danni a cose dovuti a vibrazioni;
- danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere;
- danni a cavi e condutture sotterranee;
- danni da forza maggiore;
- danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione:
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di servizi di trasporto;

- danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del Codice Civile, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

In caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate dall'appaltatore, prevarranno le condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La firma di chi rilascia la polizza dovrà essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticità dovrà espressamente dichiarare l'identità, la qualifica e i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento.

2.3.3 POLIZZA PROGETTISTA

E' richiesto che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione debbano essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale.

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia è prestata per un massimale pari a

Lotto	massimale
Lotto 1 Samassi Barumini	2.500.000 euro

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera – tra l'altro – la Committente dal pagamento del corrispettivo fissato in appalto per il progetto esecutivo.

La polizza, in lingua italiana, è redatta in conformità allo schema tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

2.4 ALTRE CONDIZIONI

L'Appaltatore non potrà iniziare le prestazioni e/o i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima dell'esecuzione non siano state presentate alla Committente e si assumerà, comunque, ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se ciò non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all'Appaltatore il costo.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

2.5 DISCIPLINA DEI SUB AFFIDAMENTI

2.5.1 PREMESSA

Sono individuate le seguenti tipologie di SubAffidamento:

A. Subappalto, cottimo o "contratti similari"

Sono soggetti a uno specifico regime autorizzativo da parte di ARST, e presuppongono la sussistenza, in capo al soggetto terzo, di particolari requisiti per poter svolgere la prestazione.

B. Sub contratti diversi dai “contratti similari”

Non sono soggetti ad uno specifico regime autorizzativo da parte di ARST ma è obbligatoria la Comunicazione da parte dell'Appaltatore.

2.5.2 AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE DEI SUB AFFIDAMENTI

La richiesta di Autorizzazione o la Comunicazione deve necessariamente riportare i seguenti contenuti:

- a) Indicazione della natura del sub affidamento richiesto (subappalto, cottimo, “contratto simile” o sub-contratto diverso dai “contratti similari”);
- b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del sub affidamento;
- c) Nominativo dell'impresa sub contraente;
- d) Importo delle prestazioni oggetto del sub affidamento con evidenza dell'importo degli oneri di sicurezza e della manodopera (Solo importo nel caso di sub contratto diverso dai “contratti similari”);
- e) Indicazione delle categorie di lavoro cui sono riconducibili le lavorazioni oggetto del sub affidamento;
- f) (ove ricorrano le condizioni) Indicazione delle WBS delle opere interessate dal sub affidamento;
- g) Termini previsti per l'inizio e il completamento delle prestazioni oggetto del sub affidamento.

Inoltre, la richiesta di Autorizzazione deve essere corredata da:

- 1) Copia autentica ai sensi di legge del contratto di Subappalto o bozza dello stesso da depositare in copia almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del sub contraente;
- 3) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sull'assenza di motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94-95-96 del D.Lgs. 36/2023, oppure in alternativa DGUE;
- 4) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., circa la propria composizione societaria ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. n.187/1991 s.m.i. (solo per le Società di Capitali);
- 5) Dichiarazione sostitutiva dell'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/200 s.m.i. sull'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore, ai sensi del comma 3 dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i.;
- 6) Dichiarazione sostitutiva dell'Appaltatore e di ciascuno degli operatori economici in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
- 7) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art.17 della Legge n.68/1999 s.m.i., con espressa indicazione dell'Ente presso il quale condurre la verifica di tale dichiarazione, o in alternativa, di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i.;
- 8) Comunicazione del sub contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 s.m.i. dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- 9) Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto di quanto previsto dal Dlgs 36/2023;
- 10) Dichiarazione del subappaltatore di essere o meno una microimpresa o una piccola impresa ai sensi dell'allegato I al Regolamento CE n. 800/2008 (ai fini del pagamento diretto), oppure in alternativa DGUE;
- 11) per subappalti di lavori < € 150.000, Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., completa dei necessari documenti a comprova di tali requisiti, oppure, in alternativa, attestazione SOA per categorie "analoghe" alla categoria in corso di validità in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione necessari all'esecuzione dei lavori da sub affidare;
- 12) per subappalti di lavori >= € 150.000, Attestazione SOA in corso di validità in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione necessari all'esecuzione dei lavori da sub affidare;
- 13) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., contenente le generalità di tutti i soggetti elencati all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i., con i relativi familiari conviventi, e di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 91 del medesimo D Lgs.159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi). Come da Schema della prefettura;
- 14) Dichiarazione sostitutiva del subcontraente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., contenente le generalità di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i. e di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 91 del medesimo D Lgs. 159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) , attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.lgs. 36/2023;
- 15) (se pertinente) Dichiarazione del subappaltatore possesso abilitazioni/ certificazioni specifiche previste nel contratto (es: d.m. 37/2008; iscrizione Albo gestori ambientali ecc..)

La mancanza dei sopra citati elementi determina l'impossibilità della prosecuzione dell'iter autorizzativo.

La mancanza del documento di cui al richiamato punto 5 non costituisce condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione, ma è condizione necessaria per l'autorizzazione all'inizio dei lavori subappaltati.

La Comunicazione, invece, deve essere corredata da:

- 1) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del sub contraente;
- 2) Dichiarazione sostitutiva del sub contraente circa l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del d.lgs. n.159/11 s.m.i. (modello I), ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.;

- 3) Comunicazione del sub contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 s.m.i. dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) Dichiarazione sostitutiva del sub contraente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., contenente le generalità di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i. e di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 91 del medesimo D Lgs. 159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi), attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. 36/2023

Si precisa che una Comunicazione priva degli allegati è da intendersi incompleta e irregolare, e pertanto, priva di alcuna efficacia.

2.5.3 TEMPISTICA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Dalla data di protocollo in arrivo della richiesta di Autorizzazione del subappalto o cottimi o contratto simile, completa di tutta la documentazione necessaria, decorrono i seguenti termini:

- Il termine di 30 (trenta) giorni per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo diniego;
- Il termine di 15 (quindici) giorni, per l'autorizzazione inerente ai subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o inferiore a € 100.000,00.

Tali termini sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi che saranno notificati all'Appaltatore, entro la decorrenza della prima scadenza.

Trascorso tale termine senza che vi si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa fermo restando gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza.

Qualora l'attività oggetto del subappalto rivesta carattere di urgenza, ARST può rilasciare l'autorizzazione sotto condizione risolutiva, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa.

La Comunicazione, completa di tutta la documentazione necessaria, deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività del sub contraente, anche per consentire l'attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.

Il perfezionamento dell'iter Autorizzativo o di quello meramente Comunicativo non costituisce mai autorizzazione, implicita o ipso iure, a effettuare ingresso in cantiere da parte di terzi diversi dall'Appaltatore.

2.5.4 RILASCIO ATTO DI AUTORIZZAZIONE/DINIEGO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

ARST comunica all'Appaltatore l'avvenuta concessione di Autorizzazione o il suo diniego.

2.5.5 VERIFICA SUB- AFFIDAMENTI

Il DL verifica "sul campo" l'effettiva esecuzione delle lavorazioni e delle forniture dichiarate e accerta che le lavorazioni effettivamente rese in cantiere si concretizzino nella tipologia dichiarata dall'Appaltatore.

2.5.6 CONTROLLI: QUOTE, PAGAMENTI, PERCENTUALE DI RIBASSO E ONERI DELLA SICUREZZA

ARST corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi nei casi di cui al comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte

di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Committente si avvale del DL e del CSE per verificare il rispetto dei richiamati obblighi; il DL e il CS durante l'esecuzione dell'opera, riferiscono su ogni anomalia riscontrata, per il seguito di competenza.

2.6 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE

2.6.1 Premessa

La Direzione dei Lavori, nominata prima dell'inizio delle prestazioni, potrà essere sostituita in qualsiasi momento previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.

2.6.2 Poteri e compiti

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste attinenti all'esecuzione dei lavori e delle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. e il rappresentante dell'Appaltatore incaricato.

L'Appaltatore dovrà ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Fatta eccezione per i casi d'urgenza, in cui un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni potrebbe compromettere la sicurezza e la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni o l'acquisto di beni o di servizi che comportino un aggravamento di spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta di ARST.

Le attività eseguite dall'Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se successivamente ritenute utili da ARST, non saranno compensate.

Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare ARST, anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi momento dovrà essere consentito l'accesso al cantiere e alla zona dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del Ministero, della Regione e dei Comuni interessati, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori e di effettuare controlli e richiedere l'esecuzione di prove anche di laboratorio nonché l'acquisizione di eventuali certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro posa in opera.

È in facoltà della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali rifiutati.

L'attività e le prescrizioni della Direzione dei lavori non potranno giammai essere invocati dall'Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei Lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, al Decreto n.49 del 7 marzo 2018, e alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, in quanto compatibili.

2.6.3 Attrezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.

Saranno, tra l'altro, a carico dell'Appaltatore compresi e compensati nell'importo a corpo d'appalto gli oneri relativi a:

- l'apprestamento, nei luoghi concordati con ARST, di locali, a uso e adatti a uffici, a disposizione della D.L. e del suo personale. Tali uffici devono essere completi di servizi igienici, arredamento, illuminazione, climatizzazione, impianto telefonico e accesso internet. Le spese di allaccio per i servizi di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore, come pure le spese di manutenzione e di pulizia giornaliera degli stessi locali;

- la messa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per l'effettuazione di rilievi e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime, nonché il personale tecnico occorrente;
- le spese per l'esecuzione e raccolta periodica di fotografie e riprese video relative alle opere appaltate durante la costruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta richieste dalla D.L.

2.7 IMPIEGO DI MACCHINARI SILENZIATI

I macchinari e i mezzi d'opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono essere di tipo silenzioso, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

Il silenziamento dei macchinari dovrà risultare da apposita documentazione tecnica che l'Appaltatore dovrà presentare alla D.L./al CSE prima del loro impiego. La D.L./il CSE si riserva, inoltre, di fare verificare la rumorosità dei macchinari da tecnici o laboratori specializzati.

Nell'ipotesi che tali verifiche accertino caratteristiche di rumorosità superiori a quelle documentate, tutte le spese occorrenti per l'accertamento saranno poste a carico dell'Appaltatore il quale dovrà, inoltre, a sua cura e spese, provvedere all'adeguamento o sostituzione dei macchinari, senza che tale eventualità possa comportargli il riconoscimento di proroghe o sospensioni.

2.8 PIANI DI SICUREZZA E COORDINATORI

2.8.1 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

2.8.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione

Entro 5 giorni dalla consegna delle prestazioni, ARST comunica il Coordinatore per la progettazione, per avviare le attività di propria competenza e redigere le revisioni del PSC per il progetto esecutivo (coordinandosi con i progettisti dell'Appaltatore) nonché il "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori", in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Fanno carico al Responsabile dei Lavori e ai Coordinatori tutti gli obblighi e adempimenti previsti – in particolare – dagli art. n. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

A seguito della redazione e dell'approvazione della progettazione esecutiva e in ogni caso prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà trasmettere un'eventuale, ulteriore, proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, tra l'altro, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte di tutte le imprese. I datori di lavoro di queste ultime, durante l'esecuzione dell'appalto, dovranno altresì rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è - come detto - obbligato a osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2.8.4 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione.

2.8.5 Piano Operativo di Sicurezza

Ai sensi dell' art. 89, lettera h, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 con le s.m.i., l'Appaltatore, entro 20 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei relativi lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.6 Altre indicazioni

Per quanto precede, fatte salve le competenze dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando completamente esonerato da tale responsabilità ARST S.p.A. e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.9 PROPRIETÀ DEI PROGETTI. RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione, gli studi e i progetti forniti o che saranno forniti dall'Appaltatore, o comunque richiesti da ARST nel corso dell'espletamento della prestazione, resteranno di esclusiva proprietà di ARST, a decorrere dall'intervenuta approvazione del contratto d'appalto.

Pertanto, ARST avrà la completa libertà di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di fuori delle prestazioni oggetto del presente Appalto, con la facoltà di apportarvi modifiche di qualunque genere.

L'ARST si riserva, quindi, la più ampia libertà per qualsiasi utilizzazione delle predette documentazioni, anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza, fatti salvi i diritti relativi a brevetti.

L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di ARST, per un periodo di 5 anni dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori, esecutivi e costruttivi, prodotti nel corso della prestazione.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a:

- non permettere l'uso, diretto o indiretto, di disegni, specifiche, capitolati e ogni altro dato fornito da ARST, se non per quanto necessario all'espletamento delle prestazioni affidategli;
- non divulgare o diffondere immagini, disegni e informazioni riguardanti fatti specifici attinenti alla realizzazione dell'opera, o comunque alle altre opere di proprietà ARST, delle quali il personale dipendente o incaricato dall'Appaltatore possa essere venuto in qualsiasi modo a conoscenza.

In caso di inosservanza dei predetti impegni è prevista la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni a qualunque titolo derivati.

2.10 VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs 36/2023

Entro 7 giorni dall'intervenuta efficacia del contratto, si darà luogo alla consegna delle attività di progettazione esecutiva con apposito verbale, nel quale ARST disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del Progetto esecutivo

Entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia del presente contratto, a seguito della chiusura della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n.241 sul progetto di fattibilità tecnico ed economica ARST (a base di gara) si darà luogo alla consegna delle attività di progettazione esecutiva con apposito verbale, nel quale ARST disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del Progetto esecutivo.

Dalla data del verbale di consegna delle attività di progettazione esecutiva decorrono i termini per dare ultimate le prestazioni di progettazione oggetto dell'appalto.

Il Progetto Esecutivo dovrà recepire tutte le eventuali prescrizioni ambientali a seguito della presentazione della pratica di Verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di VIA per quanto pertinenti e le eventuali osservazioni e/o prescrizioni richieste dagli enti interferiti e/o dalle autorità competenti chiamate ad esprimersi nella conferenza dei servizi sul PE senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso Appaltatore.

Il Progetto Esecutivo dovrà recepire le eventuali osservazioni e/o prescrizioni richieste dagli enti interferiti e/o dalle autorità competenti chiamate a esprimersi nella Conferenza dei Servizi Decisoria e tutto quanto riportato nel "Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo" di ARST senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso Appaltatore.

Qualora il progettista del Progetto Esecutivo ne ravvisi la necessità, l'Appaltatore, previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei Lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del livello progettuale posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

Come detto, il Progetto Esecutivo dovrà tenere conto, di tutte le integrazioni dovute a esiti di ulteriori studi e indagini, ovvero in conseguenza di autorizzazioni e nulla osta obbligatori per la realizzazione dell'opera e per l'esercizio.

Il Progetto Esecutivo è verificato e approvato, entro il termine fissato dal contratto. Le eventuali prescrizioni relative al Progetto Esecutivo, che dovessero risultare dal "Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo" dovranno essere recepite entro i termini previsti per la consegna dei lavori.

Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini previsti per provvedere alla consegna dei lavori .

Nel caso di ritardo nella consegna del Progetto Esecutivo si applicano le penali previste in contratto, salvo il diritto di risolvere il contratto.

Qualora il Progetto Esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di risoluzione del Contratto di cui all'articolo 122 del D Lgs 36/2023.

2.10.1 SPESE DI PROGETTAZIONE E "COSTI DELLA SICUREZZA"

Le prestazioni di progettazione in appalto saranno compensate secondo quanto offerto dall'Appaltatore.

2.11 PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI

2.11.1 Generalità

Tutti gli oneri, adempimenti e impegni, derivanti dai vincoli precisati nella documentazione di

gara, e in particolare nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, si intendono – sempre e comunque - compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

2.11.2 Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilità

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con il traffico veicolare, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità dei flussi di traffico o quanto meno siano contenute le soggezioni, in modo tale da non provocare aggravamenti di notevole entità nella circolazione stradale, particolarmente nei periodi e nelle ore di punta. La segnaletica temporanea è un onere compreso e compensato nel prezzo d'appalto.

Per i lavori la cui esecuzione richieda l'interruzione totale o parziale del traffico di alcune strade, l'Appaltatore dovrà concordare tali interruzioni con gli enti proprietari interessati. Tali interruzioni potranno anche essere prolungate; resta inteso però che, qualora per particolari esigenze degli enti proprietari, questi ultimi dovessero ridurre la durata, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna, anche se l'avviso della riduzione sia dato all'ultimo momento.

2.11.3 Vincoli conseguenti alla presenza di edifici

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero procurare disturbi o interferenze con gli edifici o infrastrutture presenti in prossimità dei cantieri, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia contenuta al minimo qualsiasi soggezione nei confronti delle costruzioni presenti.

ARST, anche per il tramite della D.L., si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la sicurezza e il minimo impatto nei confronti del tessuto urbano circostante la sede dei lavori.

Nell'elaborazione del programma dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere in particolare conto di sfavorevoli situazioni di questo tipo, proponendo tutti gli accorgimenti e le cautele per evitare il verificarsi di danni, anche se di lieve entità, con le opportune opere atte a prevenirli, o necessarie per ridurre al minimo possibili effetti negativi.

Al fine di evitare o di rendere meno pesanti eventuali contenziosi con i proprietari di immobili prossimi alla pista ciclabile, l'Appaltatore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio basata su fotografie e con eventuali altri dispositivi e/o apparecchiature per documentare la situazione degli edifici in situazioni di rischio, prima dell'apertura dei cantieri ed eventualmente nel corso dei lavori.

3. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

3.1 MOBILITAZIONE DEI CANTIERI

La mobilitazione dei cantieri avverrà a partire dalla data di consegna dei lavori.

Durante la mobilitazione e in parallelo all'installazione del cantiere, l'Appaltatore concorderà con la D.L. le procedure e la documentazione occorrente per il controllo dei tempi, nonché per la contabilizzazione dei lavori, procedendo, inoltre, alla richiesta di perfezionamento di eventuali autorizzazioni di legge necessarie per l'inizio delle opere.

L'Appaltatore è inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, a eseguire una puntuale verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo approvato, a recepire, in elaborati costruttivi, le eventuali prescrizioni risultanti dal "Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo" e/o a predisporre, se necessario, gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalità operative e di cantiere occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell'appalto.

All'uopo l'Appaltatore sottoporrà all'esame di ARST gli elaborati suddetti (elaborati costruttivi

e/o elaborati di dettaglio) raggruppati per parti funzionali dell'opera, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di loro esecuzione come risultante dal Programma dei Lavori (PdL).

Il Direttore dei Lavori comunicherà il benestare all'esecuzione o chiederà modifiche agli elaborati costruttivi e/o di dettaglio entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi; entro 7 giorni dal ricevimento della predetta richiesta di modifiche, l'Appaltatore provvederà ad aggiornare gli elaborati secondo le osservazioni ricevute. Entro ulteriori 7 giorni il Direttore dei lavori comunicherà il proprio benestare agli elaborati aggiornati o modificati riportando negli stessi il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE"; ciò consentirà all'Appaltatore di dare inizio alle relative opere.

Nel caso in cui il "Rapporto di Verifica Conclusivo" non disponga recepimenti in elaborati costruttivi e/o il progetto esecutivo abbia un approfondimento tale da non rendere necessari elaborati di dettaglio, il Direttore dei Lavori visterà con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" gli elaborati del progetto esecutivo approvato.

In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" vistato dal Direttore dei Lavori e non potranno essere eseguite opere difformi.

Con riferimento alla mobilitazione dei cantieri, e al termine di questa, l'Appaltatore dovrà produrre almeno la seguente documentazione:

- autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- piano dettagliato del cantiere corredato dalle informazioni definitive;
- certificazione delle attrezzature e degli impianti mobilitati per l'esecuzione delle opere;
- nominativi delle persone responsabili;
- aggiornamento del Programma dei Lavori (PdL) con indicate (eventualmente) le aree di intervento delle singole imprese associate e subappaltatrici;

3.2 CUSTODIA E PULIZIA DEI CANTIERI

La custodia sia diurna sia notturna dei cantieri, delle opere e forniture è a carico e cura dell'Appaltatore, anche negli eventuali periodi di sospensione dei lavori, dalla data di consegna dei lavori sino alla data del verbale di presa in consegna delle opere finite da parte della Committente.

La custodia dei cantieri dovrà essere affidata, come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione e al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

L'accesso ai cantieri è permesso solo agli addetti ai lavori, al personale della D.L., di ARST, del Ministero dei Trasporti e della Regione Sardegna, nonché ad estranei preventivamente autorizzati dalla D.L. o da ARST.

I cantieri, le opere e forniture devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori, sino alla data del verbale di presa in consegna definitiva.

In particolare, l'Appaltatore provvederà ad un'accurata pulizia delle strade di accesso al cantiere e al mantenimento delle aree di cantiere senza polveri durante le lavorazioni.

3.3 DISINSTALLAZIONE DEI CANTIERI

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dell'accettazione definitiva, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con la D.L., provvedendo alla demolizione delle opere

provvisori, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i terreni utilizzati, sgombri e ben sistemati.

3.4 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Nel caso di associazione temporanea di imprese, la mandataria assumerà anche il coordinamento delle attività di cantiere e in particolare la regolamentazione della disponibilità delle aree ai singoli interventi, le attività topografiche di rilievo e tracciamento, nel rispetto del programma dei lavori.

La mandataria, nel caso di associazione di imprese, sarà anche responsabile del rispetto del programma, nonché di tutti gli ulteriori adempimenti necessari alla corretta esecuzione delle opere, quand'anche non indicati nel suddetto programma.

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta e tempestiva informazione ad ARST sullo stato del cantiere e dei lavori.

Periodicamente, con frequenza da stabilirsi con la D.L., l'Appaltatore sottoporrà una relazione sullo stato dei lavori che tratterà almeno i seguenti argomenti:

- personale presente in cantiere, per area di lavoro e per impresa, comprese quelle in subappalto;
- idoneità del personale secondo i termini di legge;
- attrezzature presenti in cantiere e relative certificazioni di legge;
- attività in esecuzione alla data della relazione;
- avanzamento delle attività di esecuzione;
- attività la cui esecuzione è prevista nei successivi 3 mesi;
- previsioni di completamento dell'opera o di parte di essa, eventualmente riformulate;
- analisi di eventuali ritardi e proposte di revisione del programma e della mobilitazione per un loro eventuale recupero.

La relazione sullo stato dei lavori può essere formulata anche per argomenti separati tra quelli sopra riportati, secondo uno schema da concordarsi con la D.L.

3.5 ESPROPRI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SERVITÙ

Le occupazioni, le eventuali espropriazioni e gli asservimenti, necessari per l'esecuzione dei lavori, saranno richiesti e ottenuti direttamente da ARST, alla quale faranno carico le relative indennità e i relativi oneri accessori, ivi inclusi gli oneri di stipula degli atti di acquisto o cessione volontaria e le spese relative. L'attività amministrativa di predisposizione degli atti e documenti occorrenti (compresi rilievi) è a carico dell'Appaltatore, compresa e compensata nell'importo di Contratto. Resta inteso che non saranno a carico di ARST le spese relative a contenzioso imputabile al comportamento dell'Appaltatore.

Le somme occorrenti per indennità di occupazione temporanea, di espropriazione e di servitù saranno erogate direttamente da ARST.

L'ARST, anche per il tramite della D.L., ha la facoltà di controllare, in ogni stadio e sviluppo dell'appalto, la regolarità e la legittimità formale e sostanziale dei comportamenti dell'Appaltatore nei confronti dei terzi proprietari o confinanti con le aree interessate dai lavori e dai cantieri.

3.6 AREE DI DEPOSITO

L'Appaltatore predisporrà, a sua cura e spese, adatte aree di deposito, eventualmente coperte e presenziate, sulla scorta degli elaborati progettuali di riferimento.

ARST, dietro richiesta dell'Appaltatore, potrà concedere in uso gratuito, e per il tempo strettamente necessario, aree, parti di aree, ovvero immobili di proprietà ARST che dovessero risultare disponibili a tale scopo, in particolare, come aree di deposito. Nell'ipotesi che occorran altre aree o quelle individuate non siano disponibili, resta a carico

dell'Appaltatore, in funzione delle proprie esigenze, la reperibilità (a propria cura e spese) di altre aree, risultando tali oneri compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

3.7 DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di suo gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e di quei danni che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro, introdottisi nel cantiere.

3.8 ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori atti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all'Appaltatore tutto quanto occorrente per l'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotto la sua esclusiva responsabilità:

- il coordinamento di ingegneria ossia il coordinamento tecnico globale di tutte le attività del Contratto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti;
- provvedere a tutte le attività dirette e indirette finalizzate allo spostamento dei sotto e sovraservizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere. Inoltre è onere dell'appaltatore la richiesta e il pagamento dei preventivi di spostamento e/o risoluzione delle interferenze, l'anticipo e il pagamento delle somme dei preventivi per l'esecuzione dei lavori. Solo quest'ultime verranno rimborsate dalla Committente.
- fornire personale esperto e attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza a favore dell'ARST;
- pagare le tasse e accollarsi di ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- provvedere alle attività correlate agli allacci definitivi di energia elettrica, acqua, fognario per gli edifici/infrastrutture da realizzare (cicloservizi, etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che l'ente gestore dovesse richiedere; restano a carico di ARST le spese di allaccio e di consumo degli impianti ed opere definitivi;
- provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalità che regolano le azioni di informazione e pubblicità emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dai Ministeri competenti.

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi e infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che l'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratto di subappalto.
- Tutti gli oneri e spese occorrenti all'esecuzione anche delle suddette attività sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

4. ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO - PRESCRIZIONI

4.1 GENERALITÀ

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, le prescrizioni che seguono sono finalizzate a:

- rendere edotto l'Appaltatore dei principi generali cui lo stesso e per esso i suoi subappaltatori e fornitori dovranno attenersi durante lo sviluppo delle attività di approvvigionamento, ispezione, controllo e collaudo delle forniture;
- definire i principi che devono regolare i rapporti tra ARST (supportata dalla D.L.) e Appaltatore per quanto attiene alle attività di approvvigionamento, ispezione, controllo e collaudo delle forniture.

4.2 CAMPO DI APPLICABILITÀ

Queste prescrizioni riguardano le attività di approvvigionamento per ciascuna fornitura o gruppo di forniture omogenee, il cui valore sia superiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

4.3 ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

Nell'ambito delle attività di approvvigionamento relative alle forniture sopra indicate sono a carico dell'Appaltatore le seguenti attività:

- valutazione dei fornitori;
- redazione della lista fornitori da sottoporre a gradimento di ARST e/o della D.L.;
- ottenimento della certificazione dei prodotti (ove necessaria o prevista);
- preparazione dei documenti di offerta e di ordine;
- ispezioni, controlli, collaudi delle forniture e relativa certificazione;
- fornitura, trasporto e scarico a piè d'opera dei materiali;
- fornitura delle parti di ricambio per la manutenzione, sino alla emissione del certificato di "Collaudo finale";
- fornitura della documentazione necessaria all'installazione, uso e manutenzione dei materiali o delle attrezzature, con esplicitata la lista dei ricambi consigliati.

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le attività di approvvigionamento avvalendosi di una struttura la cui organizzazione, compiti e modalità operative siano documentate.

In aggiunta a quanto sopra, per le forniture relative alle opere strutturali e agli impianti, prima della contabilizzazione delle stesse, il fornitore dovrà produrre all'Appaltatore, e quest'ultimo alla D.L.:

- Piano di affidabilità
- Piano di manutenibilità (prevista e correttiva);
- Manuale di manutenzione.

L'Appaltatore dovrà verificare, già al momento dell'ordine, che la suddetta documentazione risulti conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché congruente con il piano di manutenzione presentato in sede di offerta tecnica.

4.4 LISTA DEI FORNITORI E COSTRUTTORI

Per ciascuna fornitura o gruppo di forniture omogenee il cui valore - come detto - sia superiore a € 50'000,00, l'Appaltatore dovrà presentare ad ARST la lista dei fornitori e costruttori proposti, fornendo riferimenti oggettivi atti a documentare l'effettiva corrispondenza dei materiali con i prescritti livelli prestazionali indicati nei capitolati ed elaborati di progetto.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia presentato un Piano di Qualità con l'indicazione dei requisiti di qualità richiesti ai propri fornitori, dovrà documentare l'effettiva capacità del fornitore di rendere i materiali e i servizi in accordo ai livelli di qualità richiesti. Per i fornitori dotati di Sistema Qualità certificato saranno indicati gli estremi della certificazione ISO rilasciata dagli Enti riconosciuti.

In ogni caso, ARST si riserva il diritto di effettuare congiuntamente alla D.L. visite di valutazione presso fornitori e costruttori.

La lista, come sopra elaborata, dovrà ricevere il gradimento formale di ARST, che resta comunque esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali inadempienze dei fornitori.

Tale lista potrà essere integrata, in qualsiasi momento, fermo restando che l'inserimento del nuovo fornitore o costruttore sarà soggetto ai criteri di valutazione prima esposti.

L'Appaltatore dovrà quindi selezionare, a sua totale discrezione, i propri Fornitori e Costruttori nell'ambito della lista per la quale ha ottenuto il gradimento da parte di ARST ferma restando la sua totale responsabilità per qualsiasi aspetto attinente alle forniture.

Nell'ipotesi che l'Appaltatore singolo o l'associazione temporanea di imprese abbia subappaltato alcune opere o parti di esse, gli approvvigionamenti effettuati dai subappaltatori saranno soggetti alla stessa procedura, nei confronti di ARST.

Resta inoltre inteso che, qualora dovessero manifestarsi carenze nell'ambito dei fornitori, l'Appaltatore dovrà sopperire con proprie funzioni e mezzi al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi contrattuali.

4.5 ACQUISTI

4.5.1 Premessa

Nei limiti previsti al precedente punto 4.2., l'Appaltatore potrà utilizzare per le attività di acquisto le proprie procedure interne che comunque dovranno prevedere quanto di seguito dettagliato.

4.5.2 Richieste di offerta

L'Appaltatore dovrà allegare alle richieste di offerta la seguente documentazione minima:

- descrizione tecnica e prestazionale dei materiali o delle attrezzature che devono essere fornite;
- quantità da fornire;
- riferimenti alla normativa applicabile;
- requisiti di qualità (ove applicabile);
- disegni e specifiche (ove applicabile);
- termine ultimo di fornitura;
- penali per ritardata consegna;

- prescrizioni relative alla documentazione da rendere in corso di fornitura e finale;
- parti di ricambio per il periodo di manutenzione e sino al collaudo finale, nonché per il periodo di garanzia.

La sopraindicata documentazione dovrà essere a disposizione di ARST e/o della D.L. presso l'Appaltatore.

4.5.3 Ordini

La documentazione di ordine dovrà includere:

- la documentazione indicata al precedente paragrafo 4.5.2. eventualmente revisionata;
- i termini di garanzia per tutta la durata della stessa;
- le date di consegna;
- la clausola che consente ad ARST, congiuntamente alla D.L., il libero accesso alle officine presso cui è in corso la fabbricazione;
- l'impegno del fornitore a rendere la necessaria assistenza durante le fasi di montaggio, collaudo e pre-esercizio;
- il divieto del fornitore a cedere ad altri, in tutto o in parte, l'ordine di acquisto come pure tutti i diritti e gli obblighi previsti dallo stesso.

4.5.4 Solleciti

L'Appaltatore è responsabile per tutte le attività di sollecito delle forniture, dal momento della emissione della richiesta d'offerta sino alla consegna in cantiere dei materiali e alla successiva accettazione, anche nei confronti dei propri subappaltatori per gli ordini disposti da questi ultimi.

Ogni sollecito dovrà essere documentato con rapporto scritto.

Copia di tutti i rapporti dovrà essere a disposizione di ARST e della D.L., presso l'Appaltatore.

4.6 ISPEZIONI E COLLAUDI

4.6.1 Programmazione

Sulla base della tempistica di produzione, l'Appaltatore dovrà elaborare un piano delle ispezioni, controlli, prove e collaudi. Tale piano dovrà essere trasmesso all'ARST e alla Direzione Lavori, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività di ispezione, controllo, prove e collaudi programmate.

4.6.2 Rapporto di ispezione

Le attività di ispezione, controlli, prove e collaudi dovranno essere documentate con rapporto scritto.

Copie di tutti i rapporti di ispezione dovranno essere tenuti a disposizione di ARST e della D.L.

4.6.3 Identificazione materiali

Tutti i materiali, dopo i collaudi, dovranno essere identificati onde poterne individuare la provenienza e la destinazione in maniera univoca.

Tale identificazione sarà effettuata, ove possibile, mediante numero di matricola stampigliato o punzonatura di riconoscimento.

4.6.4 Repertorio certificazioni

Per ciascuna fornitura o gruppo di forniture dovrà essere costituito un repertorio in cui dovranno essere raccolti, insieme ad una documentazione sufficiente a descrivere tecnicamente la fornitura, tutti i verbali e/o certificati di collaudo.

Sarà cura dell'Appaltatore la conservazione dei repertori, ai quali ARST e la D.L. potranno avere libero accesso.

4.6.5 Accettazione della fornitura

L'accettazione della fornitura potrà avvenire solo a seguito dell'emissione da parte dell'Appaltatore di un verbale attestante la conformità della fornitura ai requisiti di ordine e la completa disponibilità della documentazione prevista.

4.7 DOCUMENTAZIONE SULLO STATO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

L'Appaltatore dovrà produrre ed aggiornare trimestralmente i seguenti documenti di controllo degli Approvvigionamenti:

- Stato delle Richieste di offerta;
- Stato degli Ordini.

I due documenti dovranno sinteticamente contenere almeno i seguenti dati:

4.7.1 Stato delle richieste di offerta

- numero della Richiesta di offerta;
- data di emissione della Richiesta di offerta;
- elenco dei fornitori interpellati.

4.7.2 Stato degli ordini

- numero della Richiesta di offerta oggetto della fornitura;
- numero e data dell'ordine;
- fornitore prescelto;
- data di consegna contrattuale;
- stato di avanzamento della fornitura;
- data prevista per la consegna in cantiere.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata alla D.L. e ad ARST.

5. TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

5.1 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

Entro 7 giorni dall'intervenuta efficacia del contratto, si darà luogo alla consegna delle attività di progettazione esecutiva con apposito verbale, nel quale ARST disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del Progetto esecutivo

ARST si riserva la possibilità di consegnare anticipatamente e parzialmente parti dell'opera in relazione a quanto previsto dalle diverse fonti finanziarie.

5.2 TEMPI INTERMEDI E TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI

5.2.1 Tempistica

I termini essenziali per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelli di cui all'art. 4 del contratto.

Durante la fase di redazione del progetto esecutivo sono - in ogni caso - previsti due momenti di verifica congiunta (ARST/D.L. e Appaltatore) in merito allo stato del progetto, rispettivamente a $\frac{1}{4}$ T, $\frac{1}{2}$ T e $\frac{3}{4}$ T, essendo T il tempo fissato per la progettazione esecutiva. ARST si riserva, pertanto, di convocare apposita riunione di verifica, con almeno 5 giorni di anticipo.

La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle suddette riunioni comporterà automaticamente l'annullamento della tolleranza di 10 giorni prevista all'art. 8 del contratto, per quanto attiene alla ritardata presentazione del progetto esecutivo.

Eventuali ritardi nella predisposizione del progetto esecutivo da parte dell'Appaltatore, oltre a comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del contratto, non potranno in alcun caso consentire una modifica dei termini di ultimazione previsti.

Laddove, invece, l'ultimazione del progetto esecutivo intervenga prima di quanto previsto, l'Appaltatore potrà disporre dello stesso maggior tempo per l'esecuzione dei lavori e/o forniture.

5.2.2 Penali

Fermi restando i termini perentori ed essenziali per l'ultimazione delle prestazioni, l'esecuzione delle stesse è suddivisa convenzionalmente, ai fini dell'applicazione delle penali, in tre parti che dovranno essere ultimate nei termini perentori ed essenziali prefissati nel programma di avanzamento delle prestazioni di cui al punto 7.1.3 del Capitolato tecnico, coerentemente con quanto previsto all'art. 4 del contratto.

In caso di mancato rispetto di tali termini saranno applicate le penali di cui all'art.8 del contratto.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.

L'importo delle penali sarà detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento di una eventuale penale, si provvederà escutendo la garanzia prestata dal contraente ai sensi dell'art.2.2.2 del presente Capitolato Amministrativo.

Non è previsto alcun premio di accelerazione. Né sarà riconosciuto in nessun caso o circostanza, alcun maggior onere o compenso all'Appaltatore, anche nell'ipotesi che lo stesso dia evidenza di avere messo a disposizione (per qualsiasi durata) maggiori risorse umane, mezzi e/o attrezzature, rispetto a quanto previsto o necessario per il rispetto degli impegni contrattuali.

5.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI

5.3.1 Cause di forza maggiore

Non potranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o eventi imputabili all'Appaltatore o che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Resta, in ogni caso, convenuto che gli eventi come l'insorgere di scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche/meteorologiche non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del presente punto.

In ogni caso in cui l'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze, nonché a comunicare alla D.L. e ad ARST, per iscritto, ed entro 24 ore dal loro verificarsi, l'insorgere e il cessare di tali eventi.

5.4 MANUTENZIONE DELLE OPERE E FORNITURE ESEGUITE

L'Appaltatore avrà l'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei lavori eseguiti sino alla presa in consegna definitiva degli stessi da parte di ARST; il relativo onere è compreso e compensato dal corrispettivo dell'appalto.

La presa in consegna definitiva avverrà, comunque, dopo l'esito favorevole del collaudo finale; peraltro ARST potrà chiedere la consegna (provvisoria) parziale di quanto eseguito sia in corso d'opera, ovvero dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta presa in consegna. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dà diritto ad alcuna indennità a favore dell'Appaltatore, tranne il venire meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando l'obbligo di provvedere alle manutenzioni previste dal programma di manutenzione e alla immediata riparazione e completamento dei difetti e mancanze riscontrate da ARST.

Per le opere o forniture consegnate, la manutenzione sarà assicurata secondo il piano di manutenzione.

Durante tale periodo, l'Appaltatore dovrà anche eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero, eseguendo i relativi interventi nel rispetto degli impegni contrattuali e seguendo le indicazioni e le prescrizioni impartite da ARST, D.L. e dagli organi di controllo e collaudo.

ARST darà avviso all'Appaltatore delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessità di manutenzione di cui innanzi; l'Appaltatore, conseguentemente, dovrà provvedervi entro il termine fissato. In difetto vi provvederà ARST stessa, recuperando le spese sostenute dai crediti dell'Appaltatore medesimo o, in mancanza, dalla garanzia di cui al punto 2.2.2 del presente Capitolato Amministrativo.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 10% per spese generali, nonché dell'IVA.

5.5 PERIODO DI GARANZIA

Dalla data dell'emissione del certificato di collaudo finale delle prestazioni decorre il periodo di garanzia di tutti gli impianti, opere, apparecchiature e loro componenti, etc., realizzate o fornite.

Quando nella documentazione progettuale in genere e nel Capitolato Tecnico in particolare, non sia diversamente stabilito, detto periodo di garanzia è non inferiore ad un anno, sempre che l'Appaltatore non abbia offerto maggiori durate.

Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del contratto, nonché eventuali opere o lavorazioni che si fossero rese necessarie per eliminare danni dovuti a malfunzionamenti, o conseguenti a non corretto funzionamento, o a errate messe in opera o a errori di montaggio.

In questi casi il periodo di garanzia decorre dalla constatazione dell'intervento di ripristino.

5.6 COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI

5.6.1 Generalità

Sarà effettuato un collaudo in corso d'opera da parte di una Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo nominata da ARST, costituita da tre componenti.

La stessa Commissione provvederà al collaudo finale (definitivo) dell'opera completa.

I collaudi interesseranno tutti i materiali forniti e messi in opera, le strutture realizzate, le singole apparecchiature sulla base della loro funzionalità ed utilizzo e l'intero sistema di trasporto completo in tutte le sue opere, parti e forniture. Tutti i collaudi si effettueranno in corso d'opera e, generalmente, secondo le modalità e con le particolarità di cui al Capitolato Tecnico, ovvero secondo le ulteriori modalità eventualmente specificate nel progetto esecutivo.

Qualora emergessero deficienze, inadempienze o anomalie, ARST ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove e i collaudi esponendo a carico dell'Appaltatore ogni onere relativo. Fermo restando quanto previsto al punto 5.5 circa la durata della garanzia.

I collaudi non esonerano l'Appaltatore dalla responsabilità che esso assume circa il regolare funzionamento degli impianti durante il periodo di garanzia, come pure nei riguardi della perfetta costruzione e della qualità delle materie prime impiegate.

Tutti i collaudi saranno convalidati mediante l'emissione di appositi verbali e saranno conclusi con l'emissione del Certificato di collaudo finale.

5.6.2 Prove e campionature

Le forniture dei materiali (anche in opera) dovranno essere conformi ai campioni che l'Appaltatore dovrà sottoporre, a richiesta di ARST e/o della D.L., alla loro approvazione.

Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune. I campioni possono essere prelevati anche da strutture già costruite.

Se tali prove non daranno risultati soddisfacenti, l'intera fornitura potrà essere rifiutata e l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove saranno ritenuti soddisfacenti da ARST e/o dalla D.L.

Le prove potranno essere effettuate anche presso i fornitori dell'Appaltatore.

Tutto il materiale prelevato per le prove dovrà essere sostituito o ripristinato, a perfetta regola d'arte, a totale carico dell'Appaltatore.

5.6.2.1 Prove e campionature - opere civili

Sia durante il corso dei lavori che dopo l'ultimazione dei medesimi, ARST procederà al collaudo statico delle opere strutturali o di parti di esse, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se i singoli manufatti o loro parti possono essere presi in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse fino alla presa in consegna.

5.6.2.2 Prove e campionature - impianti

Le opere appaltate dovranno essere eseguite secondo la migliore regola d'arte, conformemente alle prescrizioni di progetto, del Capitolato Tecnico in particolare e alle norme vigenti, in modo che le stesse siano esattamente rispondenti a tutte le caratteristiche di progetto e in grado di assicurare un perfetto funzionamento.

Tutti i materiali montati dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e perfettamente corrispondenti ai servizi cui sono destinati.

Per l'accertamento di tali requisiti i materiali, le apparecchiature e le opere nel loro complesso, salvo quanto diversamente disposto dal Capitolato Tecnico, saranno sottoposti alle seguenti prove, prima della loro contabilizzazione:

Prova delle singole apparecchiature in officina o presso laboratorio.

- Le apparecchiature fornite dall'Appaltatore, prima di essere inviate sul luogo dell'installazione saranno provate da incaricati di ARST o dalla D.L. L'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto tale prova con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data in cui potrà essere iniziata.

- ARST si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare alla partecipazione, volta per volta, all'esecuzione di tali prove.

- Relativamente ai materiali, ARST si riserva la facoltà di accettare l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore/Fornitore, debitamente corredata della certificazione di materiali prodotti in regime di Qualità.

- Le varie apparecchiature saranno sottoposte alle relative prove di accettazione per verificare le caratteristiche prescritte riguardo al rispetto dei Capitolati d'appalto e/o alle norme vigenti.

Prove di funzionamento.

Le prove di funzionamento hanno lo scopo di verificare l'effettiva ultimazione degli impianti in relazione a:

- condizione di funzionalità degli impianti e in particolare, laddove previsto, la rispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte in ordine alla sicurezza di esercizio;

- possibilità di funzionamento per telecomando, se previsto.

L'esecuzione di tali prove dovrà avvenire entro il termine indicato per l'ultimazione delle opere.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere l'effettuazione delle prove con ampio anticipo rispetto al termine citato.

Anche tutti gli oneri per le prove di accettazione e di funzionamento sono compresi e compensati nel prezzo pattuito ad eccezione dei costi (viaggio, logistica, etc.) del personale ARST e dei suoi delegati che dovessero parteciparvi.

5.6.2.3 Accettazione provvisoria - apertura all'esercizio

Dopo che si sia constatata l'avvenuta ultimazione di una singola partita di lavoro o fornitura e

prima del collaudo finale, potranno essere effettuati, dalla Commissione di collaudo, collaudi in corso d'opera necessari ad accertare se le opere o le loro singole parti siano provvisoriamente accettabili allo scopo di potere essere prese in consegna (provvisoria) con facoltà d'uso, sempre che ARST ne abbia fatta richiesta. In caso di esito positivo di tali collaudi sarà redatto apposito Verbale di collaudo in corso d'opera e di accettazione provvisoria, in concomitanza del quale potrà procedersi alla redazione di un Verbale di presa in consegna provvisoria.

Tale verbale è sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La suddetta Commissione potrà ritenere sufficienti le prove di funzionamento di cui al punto 5.6.2.2 che abbiano dato esito favorevole.

5.6.2.4 Collaudo finale (tecnico-amministrativo)

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto saranno sottoposte al collaudo finale da parte della Commissione Collaudatrice di cui al punto 5.6.1.

Le operazioni di collaudo saranno concluse entro 150 giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori. I suddetti termini decorrono dal momento in cui sono state ottemperate dall'Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di accettazione provvisoria e/o nel Verbale di ultimazione.

I lavori eseguiti in parti autonome potranno anche essere collaudati dopo l'ultimazione di ciascuna di esse, fermo restando che solo il collaudo finale accerterà il compimento dell'opera nel suo complesso, con gli effetti conseguenti.

5.7 ANTICIPATA UTILIZZAZIONE DELL'OPERA

Anche quando i lavori non fossero completamente ultimati ARST ha facoltà di aprire all'esercizio o di utilizzare comunque in tutto o in parte l'opera appaltata, sempre previa redazione di apposito verbale.

Qualora ARST si avvallesse di tale facoltà, l'Appaltatore non potrà reclamare alcun compenso per la anticipata apertura all'esercizio o utilizzazione dell'opera quali che siano le soggezioni e le difficoltà che gli derivassero nell'esecuzione o nel completamento dei rimanenti lavori e nemmeno esigere l'anticipato rilascio del verbale di ultimazione.

6. CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI

6.1 REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi sarà oggetto di modifica del contratto nei limiti di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e nel rispetto dell'art. 29 del del Decreto Legge n. 4/2022.

In particolare, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell'art. 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7, dello stesso art. 29.

Per quanto riguarda la variazione di prezzo della manodopera trova applicazione quanto disciplinato dall'art. 1664, primo comma, del codice civile.

6.2 MISURA DEGLI AVANZAMENTI

Le prestazioni saranno contabilizzate mediante frazionamento percentuale dell'importo a corpo, commisurato all'avanzamento dei lavori.

I servizi di ingegneria saranno contabilizzati commisurandoli all'avanzamento dei lavori.

Il P.A.P. di cui al Capitolato Speciale d'appalto da presentare in sede di offerta e migliorare, eventualmente, con il progetto esecutivo, dovrà - quindi - essere particolarmente dettagliato in modo da permettere una immediata individuazione delle opere eseguite (secondo lo schema delle Work Breakdown Structure - WBS).

A tal fine si forniscono alcuni principi che l'Appaltatore potrà seguire per la scomposizione:

- indicazione delle voci elementari di costruzione che costituiscono l'attività;
- individuazione delle quantità da eseguirsi a fronte di ciascuna voce elementare;
- le fasi di lavorazione (comprese anche quelle relative alle consegne dei materiali in cantiere, verifiche e misure);
- i pesi e le percentuali, parametrati sulle risorse necessarie al loro svolgimento, delle singole fasi di lavorazione della voce elementare sul ciclo totale di esecuzione della stessa;
- il peso percentuale, parametrato sulle risorse necessarie al loro svolgimento, delle singole voci elementari di costruzione sull'attività di programma cui appartengono e si riferiscono;
- il peso percentuale di ciascuna attività rapportato al prezzo d'appalto.

Più in generale occorre considerare che con l'approvazione del progetto costruttivo saranno aggiornate alcune quantità e tipologie delle opere rispetto al progetto esecutivo, fermo restando l'importo a corpo e le prestazioni prescritte per ogni sistema e sottosistema costituenti l'opera nel suo complesso.

Per cui, trattandosi di appalto "a corpo" l'avanzamento delle prestazioni (ai fini contabili) è necessariamente da riferire ai progetti esecutivi.

L'incidenza percentuale di ogni categoria di lavoro, opera e fornitura, rispetto al totale dell'appalto, resta - univocamente - quella stabilita nel progetto esecutivo approvato. Di conseguenza, sulla scorta della "Stima sommaria d'offerta", risultano definiti gli importi delle singole categorie principali di lavori, opere e forniture, nelle quali può essere scomposto l'appalto, denominate: "corpi d'opera".

Con apposite "tabelle di percentualizzazione", oggetto di specifico "verbale di concordamento", la Direzione Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori.

Al riguardo si evidenzia che le tabelle di percentualizzazione dovranno prevedere una specifica voce riferita alla redazione, presentazione e approvazione (da parte di ARST) del progetto "come costruito - as built", di importo non inferiore al 10% dell'importo netto da corrispondere per il progetto esecutivo.

Nei pagamenti in acconto saranno eccezionalmente computati alcuni materiali approvvigionati ma non ancora in opera, o approntati nello stabilimento di produzione, a condizione che:

- l'Elenco Prezzi Unitari preveda l'importo di fornitura separato da quello di posa in opera;
- il singolo componente (o un insieme di componenti identici) abbia un prezzo di elenco (fornitura) non inferiore a € 50.000,00;
- i materiali siano univocamente e inequivocabilmente destinati alle opere oggetto dell'appalto.

In questi casi potrà essere anticipato il pagamento del 70% (settanta per cento) dell'importo di Elenco (per la sola fornitura).

In ogni caso, la contabilizzazione potrà avvenire solo previa esecuzione di prove o collaudi formali, e conseguente accettazione e constatazione da parte della D.L., nello stabilimento di produzione o in cantiere. Di tali adempimenti saranno redatti appositi verbali. I suddetti materiali, a seguito di pagamento degli acconti e redazione dei Verbali detti, si intenderanno passati in proprietà di ARST e lasciati in deposito fiduciario all'Appaltatore, qualunque sia il tempo intercorrente tra detto collaudo e la messa in opera degli stessi materiali. Il restante 30% (trenta per cento) dell'importo di fornitura dei materiali di cui trattasi sarà ammesso al

pagamento nei SAL, dopo la loro messa in opera ed inserito nella contabilità delle opere alle quali gli stessi si riferiscono.

L'importo da liquidare risulterà dal relativo certificato di pagamento, emesso in base ad appositi stati di avanzamento, con i quali saranno contabilizzati gli effettivi avanzamenti di ciascuna prestazione applicando, ad ognuna di queste, l'incidenza percentuale unitaria di cui alle tabelle dette.

6.3 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO

La contabilizzazione delle prestazioni e le modalità di pagamento sono indicate nel contratto. Per la contabilizzazione, se non diversamente disciplinato, si farà riferimento al D.M. 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

6.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO.

A seguito dell'emissione del certificato di pagamento, l'Appaltatore, provvederà ad emettere regolare fattura, la cui liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte di ARST.

In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di contabilizzazione dei lavori, sarà ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine previsto per la liquidazione della fattura.

Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridotti per effetto della ritardata emissione del certificato di pagamento), l'Appaltatore avrà diritto al riconoscimento degli interessi al tasso legale, in occasione della liquidazione del successivo SAL.

ARST, nel caso di inadempienza degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto e suoi allegati, si intende autorizzato a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la propria posizione. Qualora, l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla D.L., ARST potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento.

6.5 CONTO FINALE

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture - indipendentemente dal tempo intercorso dall'ultima contabilizzazione - sarà redatto il conto finale, nonché la relazione di accompagnamento predisposta dalla D.L. Tale termine decorre – in ogni caso – dal momento in cui sono state ottemperate dall'Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di ultimazione.

Il Responsabile del Procedimento inviterà, quindi, l'Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso entro i trenta giorni successivi dal suddetto termine.

La liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo finale, nei termini di cui al precedente punto 6.4.

6.6 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

6.7 ANTICIPAZIONE

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, all'appalto in questione sarà erogata l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo di Contratto.

L'anticipazione sarà corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto al punto 2.3.1.

E' facoltà dell'Appaltatore richiedere l'anticipazione del 20% della sola quota relativa all'importo della progettazione, all'avvio della progettazione stessa. In tal caso l'anticipazione relativa ai lavori sarà calcolata sull'importo relativo ai soli lavori (esclusa progettazione).

6.8 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente punto, ARST si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti, modifiche, integrazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

In ogni caso, come detto al punto 2.10, sono ammesse modifiche al progetto secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Le modifiche comprendono, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei POS.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari dedotti dai vigenti prezzari della Regione Sardegna vigenti al momento dell'offerta di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui sopra, non siano previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra ARST e l'Appaltatore. In caso di disaccordo, l'Affidatario non può rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) da listini di riferimento;

c) da prezzari ufficiali di riferimento;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati Listini ufficiali;:

- Prezzario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 21/06/2022).

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso offerto per i lavori e ad essi si applica quanto dal Codice riguardo alla revisione prezzi

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Per quanto non in contrasto con quanto sopra riportato e con quanto stabilito dall'art. 10 dello Schema di Contratto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

7. CONTROVERSIE

7.1 CONTESTAZIONI

L'Appaltatore, è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legato all'esecuzione delle prestazioni, con apposita domanda, a pena di decadenza, è tenuto a:

a) formulare e indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;

b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico e indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno essere, oltre che strettamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente documentate. Saranno rigettate integralmente le pretese la cui somma sia valutata parametricamente e/o forfettariamente. La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso di fatti e/o circostanze continuative, l'Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto già comunicato e/o iscritto su atto idoneo e registro) è obbligato a confermare la contestazione e l'importo e, in forma a se stante, a indicare con precisione le voci di danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali ragioni aggiuntive costituiscono una nuova e diversa contestazione.

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata a.r. o PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comunque entro il termine di quindici giorni da quando sono divenuti conoscibili all'Appaltatore. Nel caso in cui non siano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, l'Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall'Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

In entrambi i casi (comunicazione del Committente o mancata comunicazione del Committente), l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva alla data della lettera raccomandata a.r. o PEC.

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioni e/o pretese non è necessaria solo nel caso in cui il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e/o il registro di contabilità sono sottoposti all'Appaltatore nell'intervallo di tempo tra il verificarsi dell'evento e il termine dei quindici giorni. In tal caso se l'Appaltatore, ha firmato con riserva il Registro di Contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della

firma, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, la propria domanda, riportando e sottoscrivendo nel registro le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b).

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicitarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori non è obbligato ad esporre nel Registro le proprie motivate deduzioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall'Appaltatore. Entro trenta giorni dalla esplicitazione e quantificazione della contestazione sul registro, il Committente comunica le proprie determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di cinque giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca l'Appaltatore e il direttore dei lavori entro cinque giorni dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità.

7.2 TRANSAZIONE

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice.

L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

7.3 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore, con le modalità e i termini di cui paragrafo 7.1 derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva il Foro di Cagliari